



ORDINANZA N. 18 / 2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998 istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che affida alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTO** il D.M. in data 4 agosto 1998 col quale sono stati individuati i limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità stessa ed il Verbale relativo i successivi ampliamenti, approvato con il Decreto n. 7/02 della Direzione Marittima di Reggio Calabria;
- VISTI** i successivi DD.MM. del 29/12/2006 e del 5/3/2008 che hanno esteso la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ai porti di Crotona, Corigliano Calabro (CS) e Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** il Decreto 6 Maggio 2016 n. 156, di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro e successive proroghe, il quale esercita le attribuzioni previste dall'art. 8 della Legge 28/1/1994 n. 84 e s.m.i.;
- VISTO** il D.Lgs. 04 agosto 2016 n.169, relativo alla Riorganizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite con le Autorità di Sistema Portuale) di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.124";
- VISTO** l'art. 6 comma 4 della Legge 84/94, come modificato ed integrato dall'art.7 del D.Lgs. 04 agosto 2016 n.169, in base al quale compete alle istituite AdSP i compiti di: indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui all'art. 16, 17 e 18 e delle altre attività industriali, commerciali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali, con poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'art.24 della predetta legge;
- VISTA** la nota M. INF.VPTM.U.0031093 in data 16/11/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a mente, della quale "il Commissario, operando sulla base del decreto di nomina, con poteri e attribuzioni del Presidente, indicati dalla legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni, nelle more della nomina del Presidente della costituenda Autorità di Sistema Portuale, può considerarsi, in applicazione dell'art. 22 comma 1 del menzionato decreto 169/2016, prorogato nei termini previsti dal precedente decreto di nomina";



- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 182/2003 tutte le navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in uno dei porti dello Stato, ad esclusione delle navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali, hanno l'obbligo, salvo deroghe, di conferire i rifiuti prodotti all'impianto portuale di raccolta, con l'esclusione delle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari ex art 7 del precitato decreto legislativo;
- CONSIDERATO** che il D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. attribuisce alle Autorità Portuali la competenza esclusiva in materia di rifiuti prodotti dalle navi, in forza dell' art.19, comma 4-bis che stabilisce che *"Nelle aree portuali la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi è organizzata dalle autorità portuali, ove istituite, o dalle autorità marittime, che provvedono anche agli adempimenti di cui agli articoli 11 e 12"*;
- CONSIDERATO** che l'Autorità Portuale, ha redatto ed aggiornato il *"Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico per i porti di Gioia Tauro e Taureana di Palmi"* aggiornati e redatti, ai sensi del comma 1 e 6 dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 182 del 24 giugno 2003 nonché della Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, in corso di recepimento, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, all'interno del quale sono state individuati, su base statistica, i volumi di traffico per il triennio 2020/2024;
- CONSIDERATO** che per i suddetti Piani l'Autorità Portuale di Gioia Tauro ha avviato con note prott. 4369 e 4370 U/21 AAMM del 5/3/2021, le procedure di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), di cui all'art 22 del Regolamento Regionale del 04/08/0/ n 3 e ss.mm.ii., con la preventiva pubblicazione per la consultazione da parte di tutti i soggetti competenti in materia ambientale;
- CONSIDERATO** che, in conseguenza dell'avvenuta pubblicazione di tali Piani con le modalità di legge presso il Portale V.A.S. della Regione Calabria all'indirizzo https://portale.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento11/subsite/settori/economia_circolare/vas/avvverassvas/index.cfm?first=7 in data 8/3/2021, il Dipartimento 8 - Agricoltura e Risorse Agroalimentari – U.O.A. Politiche della Montagne e Foreste, Forestazione Difesa del Suolo – Gestione del Vincolo Idrogeologico della Regione Calabria, a seguito dell'istruttoria di valutazione dei Piani, ha comunicato formalmente, con nota prot. n 188398 del 26/04/2021 assunta a protocollo 0007591 E/21 del 03/05/2021 per il l'area d'intervento relativa al Porto di Taureana di Palmi e con nota 188539 del 26/04/2021 assunta a protocollo 0007591 E/21 del 03/05/2021 per l'area d'intervento del Porto di Gioia Tauro, la *"non competenza sul Piano"* e di non dover esprimere alcun parere ed adottare alcun provvedimento per le proprie competenze per le aree suddette;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale assunto il 15/04/2021 numero di registro Dipartimento 539 – registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria n. 3977 del 16/04/2021, con il quale il Dipartimento Tutela dell'Ambiente – Settore 4 Economia Circolare e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo sostenibile ha



espresso il parere di *non assoggettabilità a VAS* del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;

CONSIDERATO che ai fini dell'espletamento della gara pubblica per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che scalano il porto di Gioia Tauro e Taureana di Palmi, è preventivamente necessario che l'Autorità Portuale si munisca di uno strumento regolamentare che disciplini lo svolgimento del predetto servizio, in aderenza alla vigente normativa in materia;

CONSIDERATO quindi necessario procedere alla disciplina della materia in parola mediante apposito regolamento, da applicarsi nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale, in relazione ai porti di Gioia Tauro e Taureana di Palmi;

VISTO l'art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (parte marittima), nonché l'art. 8, comma 3, lett. h) della L. 28/1/94, n. 84;

VISTO gli atti d'ufficio;

ORDINA

È approvato l'allegato Regolamento relativo alla gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che scalano i porti di Gioia Tauro e Taureana di Palmi.

Il predetto Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare tale Regolamento.

Sono abrogati i Regolamenti precedentemente adottati dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro nella medesima materia nonché ogni altro provvedimento incompatibile con l'allegato Regolamento.

I contravventori, oltre a rispondere in sede civile e penale per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento delle attività autorizzate, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D.L.vo 507/99.

Gioia Tauro 26.05.2021

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE
CA. (CP) Pietro PREZIOSI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CA. (CP) Andrea AGOSTINELLI



Autorità Portuale di Gioia Tauro



REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI
PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO
PER I PORTI DI GIOIA TAURO (RC) E TAUREANA DI PALMI (RC)

(ai sensi dei comma 1 e 6 dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 182 del
24 giugno 2003 – della Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento:
 - a. Ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che scalano i porti di competenza dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui;
 - b. Disciplina, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti a bordo delle navi che scalano i porti di competenza dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;
 - c. Individua gli impianti portuali idonei alla raccolta ed al deposito dei rifiuti e dei residui del carico provenienti dalle navi, così come il miglior sistema di trasporto a destinazione;
 - d. Stabilisce norme per assicurare a tutte le navi che approdano nei porti di competenza dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro la fornitura del servizio di gestione dei rifiuti, siano essi pericolosi e non;
 - e. Favorisce una corretta raccolta differenziata a bordo delle navi, così da valorizzare le tipologie omogenee di rifiuti a vantaggio di un recupero remunerativo, piuttosto che dello smaltimento indifferenziato;
 - f. Predisporre apposite procedure documentate per monitorare e controllare lo standard qualitativo del servizio e per verificare attraverso ispezioni periodiche il rispetto degli adempimenti normativi vigenti da parte del Soggetto Gestore;
 - g. Definisce un sistema tariffario applicabile alle navi, relativamente ai rifiuti conferiti;
 - h. Sviluppa un'attività informativa per raggiungere tutti gli attori economici coinvolti, affinché siano uniformate le modalità operative e gestionali adottate a beneficio di un'efficace gestione dei rifiuti e dei residui del carico da trattare.

ART. 2

Normativa di riferimento

Maritime Pollution 73/78	The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
D.P.R. 23 /01/973, n. 43	Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale
L. 29/09/1980, n. 662	Ratifica ed esecuzione delle convenzioni internazionali per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo di intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annesso.
Regolamento (CEE) 12/10/1992, n. 2913/92	Regolamento del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario.
L. 28/01/1994, n. 84	Riordino della legislazione in materia portuale
D.Lgs. 24/06/2003, n. 182	Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico
D.L. 24/12/2003, n. 355	Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Circolare 09/03/2004 n. UL/2004/1825	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio. Normative riguardanti le acque di lavaggio e di sentina, di cui al D.Lgs. 24/06/2003, n. 182. Chiarimenti ed applicazioni delle modifiche introdotte con la legge 27 febbraio 2004, n. 47.
D.M. Ambiente 17/11/2005 n. 269	Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate.
D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	Norme in materia di ambiente
D.Lgs. 06/11/2007, n. 202	Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni
D.M. Difesa 19/03/2008	Misure necessarie per il conferimento da parte delle navi militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del carico negli impianti portuali
D.M. Ambiente 24/04/2008	Adempimenti derivanti dall'attuazione della legge n. 979/1982, attuazione della Convenzione internazionale MARPOL 73/78 e delle altre convenzioni IMO per la tutela dell'ambiente marino
D.M. 01/07/2009	Recepimento della direttiva 2007/71/CE, recante modifica dell'allegato II, della direttiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del

	Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico
D.L. 25/09/2009, n. 135	Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 - Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
D.M. Ambiente 16/06/2010	Procedure nazionali per il rilascio della Certificazione di Tipo Approvato per impianti trattamento acque di zavorra prodotti da aziende italiane
Circolare Salute 04/10/2012	Gestione rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti fuori UE
Accordo della Conferenza Unificata Governo - Regioni Prot. n. 20/CU del 07/02/2013	Gestione dei rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali fuori dall'Unione Europea
L. 28/12/2015, n. 221	Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
D.G.R. 19/12/2016, n. 156	Piano regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) e del Piano Regionale Amianto per la Calabria (PRAC)
D.M. 22/12/2016	Recepimento della direttiva 2015/2087/CE, recante modifica dell'allegato II, della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico.
Resolution MEPC.277(70) (Adopted on 28 October 2016)	Amendments to the annex of the international convention for the prevention of pollution from ships, 1973, as modified by the protocol of 1978 relating thereto
Direttiva (UE) 17/04/2019, n. 2019/883	Direttiva (UE) relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi.
D.G.R. 29/11/2019, n. 570	Modifiche al "Piano regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 156 del 19 dicembre 2016

Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 6 del Decreto Legislativo 24/6/2003, n. 182 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 6 comma 4, lett. c) della Legge 28/01/1994, n° 84 e s.m.i.

L'attività di gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che scalano i porti di Gioia Tauro (RC) e Taureana di Palmi (RC), è disciplinata, in regime di privativa, dalla medesima Autorità Portuale, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 lett. c) della Legge 84/94 e la sua esecuzione è affidata in concessione dall'Autorità di sistema portuale mediante procedura di evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 3 Termini e Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende per:

Maritime Pollution 73/78	The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
D.P.R. 23 /01/973, n. 43	Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale
L. 29/09/1980, n. 662	Ratifica ed esecuzione delle convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo di intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annesso.
Regolamento (CEE) 12/10/1992, n. 2913/92	Regolamento del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario.
L. 28/01/1994, n. 84	Riordino della legislazione in materia portuale
D.Lgs. 24/06/2003, n. 182	Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico
D.L. 24/12/2003, n. 355	Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Circolare 09/03/2004 n. UL/2004/1825	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio. Normative riguardanti le acque di lavaggio e di sentina, di cui al D.Lgs. 24/06/2003, n. 182. Chiarimenti ed applicazioni delle modifiche introdotte con la legge 27 febbraio 2004, n. 47.
D.M. Ambiente 17/11/2005 n. 269	Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate.
D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	Norme in materia di ambiente
D.Lgs. 06/11/2007, n. 202	Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni
D.M. Difesa 19/03/2008	Misure necessarie per il conferimento da parte delle navi militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del carico negli impianti portuali
D.M. Ambiente 24/04/2008	Adempimenti derivanti dall'attuazione della legge n. 979/1982, attuazione della Convenzione Internazionale MARPOL 73/78 e delle altre convenzioni IMO per la tutela dell'ambiente marino
D.M. 01/07/2009	Recepimento della direttiva 2007/71/CE, recante modifica dell'allegato II, della direttiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico
D.L. 25/09/2009, n. 135	Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 - Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
D.M. Ambiente 16/06/2010	Procedure nazionali per il rilascio della Certificazione di Tipo Approvato per impianti trattamento acque di zavorra prodotti da aziende italiane
Circolare Salute 04/10/2012	Gestione rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti fuori UE
Accordo della Conferenza Unificata Governo - Regioni Prot. n. 20/CU del 07/02/2013	Gestione dei rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali fuori dall'Unione Europea
L. 28/12/2015, n. 221	Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
D.G.R. 19/12/2016, n. 156	Piano regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) e del Piano Regionale Amianto per la Calabria (PRAC)
D.M. 22/12/2016	Recepimento della direttiva 2015/2087/CE, recante modifica dell'allegato II, della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e

	del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico.
Resolution MEPC.277(70) (Adopted on 28 October 2016)	Amendments to the annex of the international convention for the prevention of pollution from ships, 1973, as modified by the protocol of 1978 relating thereto
Direttiva (UE) 17/04/2019, n. 2019/883	Direttiva (UE) relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi.
D.G.R. 29/11/2019, n. 570	Modifiche al "Piano regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 156 del 19 dicembre 2016
Autorità competente o Autorità Portuale	Autorità Portuale di Gioia Tauro istituita ai sensi del D.P.R. del 16 luglio 1998 ¹ .
Autorità marittima	Capitaneria di Porto di Gioia Tauro.
Deposito temporaneo prima della raccolta	il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006.
Detentore	il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.
Garbage Record Book (Registro dei rifiuti a bordo)	Documento previsto dal 2013 e mantenuto dalla nave (con più di 15 persone a bordo ovvero di stazza lorda \geq 400 t) ai sensi dell'Allegato IV al MARPOL per la possibilità di conferire i rifiuti all'impianto portuale.
Gestione dei rifiuti	la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammenti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.
Imbarcazione da diporto	unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative.
Impianto portuale di raccolta	qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico.
MARPOL 73/78	convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione Europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con Legge 29 settembre 1980, n. 662.
Stoccaggio	le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte IV del D.Lgs. 152/2006.
Nave	unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché i pescherecci e le imbarcazioni da diporto.
Peschereccio	qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi.
Porto	un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature tali da consentire l'attracco di navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto.
Produttore di rifiuti	il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).
Raccolta	il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.
Raccolta differenziata	la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.
Recupero	qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.Lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.
Residui del carico	i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite.
Rifiuto	qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
Rifiuto pericoloso	rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
Rifiuto non pericoloso	rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006
Rifiuto organico	rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato
Rifiuti alimentari	tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti.

¹ "Istituzione dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro" (G.U. n. 179 del 3 agosto 1998).

Rifiuti speciali	<p>i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;</p> <p>i rifiuti da attività agricole ed agro – industriali;</p> <p>i rifiuti da lavorazioni industriali;</p> <p>i rifiuti da lavorazioni artigianali;</p> <p>i rifiuti da attività commerciali;</p> <p>i rifiuti da attività di servizio;</p> <p>i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;</p> <p>i rifiuti derivanti da attività sanitarie, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.</p> <p>Non sono classificabili come rifiuti speciali i beni o sostanze e materiali residui di produzione o di consumo, qualora essi possano essere o siano effettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza arrecare pregiudizio all'ambiente; del pari non sono classificabili come rifiuti speciali i beni o i materiali residui di produzione o di consumo, i quali dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del Decreto Legislativo 22/97, vengano riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo.</p>
Rifiuti speciali assimilati agli urbani	<p>imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);</p> <p>contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);</p> <p>sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane;</p> <p>cassette, pallets;</p> <p>accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;</p> <p>frammenti e manufatti di vimini e di sughero;</p> <p>paglia e prodotti di paglia;</p> <p>scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;</p> <p>fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;</p> <p>ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;</p> <p>feltri e tessuti non tessuti;</p> <p>pelle e simil – pelle;</p> <p>gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;</p> <p>resine termoplastiche e termo – indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;</p> <p>rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 915/1982;</p> <p>imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;</p> <p>moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;</p> <p>materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);</p> <p>frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;</p> <p>manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;</p> <p>nastri abrasivi;</p> <p>cavi e materiale elettrico in genere;</p> <p>pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;</p> <p>scarti in genere della produzione di generi alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;</p> <p>scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di segatura e di trebbiatura, e simili);</p> <p>residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;</p> <p>accessori per l'informatica.</p>
Rifiuti prodotti dalle navi	<p>i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli Allegati I, IV e V dell' "Marpol 73/78", nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'Allegato V della "Marpol 73/78".</p>
Soggetto gestore	<p>impresa selezionata con procedura ad evidenza pubblica, titolare della concessione del servizio di gestione dei rifiuti provenienti dalle navi e dei residui del carico.</p>
Smaltimento	<p>qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento.</p>
Soggetti Concessionari	<p>società concessionarie per lo scarico merci.</p>

ART. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano nei porti di Gioia Tauro (RC) e Taureana di Palmi (RC).
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate per servizi statali non commerciali.

ART. 4
Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contenuto nel presente Regolamento, si rimanda alle vigenti norme in materia di rifiuti ed alle ordinanze e decreti emanati dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro e dalla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro.

TITOLO II
GESTIONE DEL PROCESSO

ART. 5
Obbligo di notifica prima dell'approdo

1 I Comandanti delle navi in arrivo i porti di Gioia Tauro (RC) e Taureana di Palmi (RC) devono adempiere all'obbligo di notifica, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 182/2003, in ottemperanza a quanto previsto alle ordinanze dell'Amministrazione marittima di competenza.

2. La notifica (Allegato III del D.Lgs. 182/2003 ss.mm.ii.) dovrà essere trasmessa secondo le seguenti modalità:

- almeno 24 ore prima dell'arrivo nel Porto di competenza;
- non appena la destinazione del Porto di competenza è nota, qualora sconosciuta a meno di 24 ore dall'arrivo;
- prima della partenza dal porto precedente, se la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore.

Una volta pervenuta la notifica, la Capitaneria di Porto deve trasmettere le informazioni riportate sul modulo, ai seguenti soggetti:

- all'Autorità Portuale;
- al Soggetto Gestore del servizio;
- all'Ufficio di sanità marittima;
- all'Ufficio veterinario;
- al Chimico di porto.

ART. 6
Pianificazione del servizio ed attività di controllo

2 Il Soggetto Gestore, prima dell'erogazione del servizio, deve controllare tutte le notifiche pervenutegli dalla Capitaneria di Porto, con lo scopo di pianificare le attività da svolgere giornalmente, sulla base sia delle tipologie che delle quantità di rifiuti da ritirare.

3 Sulla base delle informazioni fornite nella notifica, la Capitaneria di Porto, avvalendosi delle competenze dell'Ufficio di Sanità marittima e del Chimico del porto, controlla che la stessa nave, sulla base dei dati notificati, abbia una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino al momento dell'arrivo presso il successivo porto di conferimento.

4 Una volta che la Capitaneria di Porto ha effettuato le dovute verifiche può rilasciare alla nave la deroga all'obbligo di scaricare i rifiuti, consegnando un'apposita attestazione dall'Ufficio di

sanità marittima e/o del chimico di porto, indicante che la stessa nave ha una capacità di stoccaggio sufficiente fino al successivo porto.

5 La Capitaneria di Porto, qualora verifichi che nel porto di conferimento previsto, non sono disponibili impianti adeguanti o nel caso in cui detto porto non è conosciuto e sussiste il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare, obbliga alla nave il conferimento dei rifiuti, prima di lasciare il Porto di Gioia Tauro.

ART. 7

Norme generali di gestione delle tipologie di rifiuto

1. Il personale del Soggetto Gestore, in base alle attività pianificate ai sensi del precedente articolo, si recherà sotto bordo per effettuare una verifica preliminare delle tipologie e della quantità dei rifiuti da ritirare.
2. Il suddetto personale provvederà ad avviare il ritiro dei rifiuti con l'ausilio delle attrezzature e dei mezzi idonei alle tipologie dei rifiuti da gestire.
3. Tale personale provvederà a rilasciare al comandante della nave una "Bolla di prestazione" (*allegata in fac-simile*), relativa all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti ritirati dalla nave; tale Bolla viene rilasciata dal Soggetto Gestore e riporta le informazioni sulle tipologie ed i quantitativi di rifiuti ritirati.
4. Ultimate le operazioni di ritiro e movimentazione dei rifiuti, il personale conferirà i rifiuti nell'area di messa in riserva di cui al successivo articolo 13, ovvero avvierà i rifiuti alle successive operazioni di smaltimento/recupero.

ART. 8

Obblighi particolari del personale del Soggetto Gestore

1. Il personale del Soggetto Gestore è tenuto ad effettuare frequenti ed approfondite ispezioni sui mezzi e sulle attrezzature impiegate nelle operazioni di raccolta, per accertarne il buono stato di funzionamento, al fine di evitare che rotture, guasti o malfunzionamenti degli stessi possano comportare sversamenti di rifiuti.
2. Il suddetto personale è altresì obbligato a mantenere pulite ed in ordine le aree di deposito temporaneo/messa in riserva e le attrezzature utilizzate, al fine di mantenere condizioni igieniche adeguate, per agevolare le operazioni di carico e scarico e per evitare eventuali miscele tra diverse tipologie di rifiuti.
3. Il Soggetto Gestore, al ricevimento, da parte dell'impianto di smaltimento, della IV copia del Formulario di Identificazione del Rifiuto, è obbligato ad inviarne una copia al Responsabile dell'attuazione del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.

ART. 9

Adempimenti normativi del Soggetto Gestore

1. Il Soggetto Gestore, nell'espletamento del servizio, dovrà soddisfare tutti gli adempimenti normativi previsti dal D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, posti a carico del detentore/produttore dei rifiuti e del trasportatore degli stessi, avuto particolare riguardo a:

- Registro di carico e scarico dei rifiuti;
- Formulario di identificazione del rifiuto;
- Autorizzazione degli impianti di destinazione;
- Comunicazione annuale al Catasto dei Rifiuti (MUD).

TITOLO III GESTIONE DEI RIFIUTI *GARBAGE* E DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

ART. 10 *Rifiuti garbage e speciali assimilati*

1. I rifiuti *garbage*, tali definiti nell'Allegato V della Convenzione Internazionale Marpol 73/78, sono rappresentati da rifiuti assimilabili agli urbani, nonché dai seguenti rifiuti speciali non pericolosi:

- a. CER 15.01.01: imballaggi in carta e cartone;
- b. CER 15.01.02: imballaggi in plastica;
- c. CER 15.01.03: imballaggi in legno;
- d. CER 15.01.04: imballaggi metallici;
- e. CER 15.01.06: imballaggi misti;
- f. CER 15.01.07: imballaggi in vetro;
- g. CER 18.01.09: medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18.01.08;
- h. CER 20.01.01: carta e cartone;
- i. CER 20.01.02: vetro;
- j. CER 20.01.08: rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
- k. CER 20.01.25: oli e grassi commestibili;
- l. CER 20.01.33: batterie ed accumulatori di cui alle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03, nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie;
- m. CER 20.01.39: plastica;
- n. CER 20.03.01: rifiuti urbani non differenziati.

2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nell'apposita area di cui al successivo articolo 11, recintata ed identificata con idonea cartellonistica, per la messa in riserva dei rifiuti recuperabili (imballaggi in carta e cartone, in plastica, in legno, in metallo, in materiali misti e in vetro).

3. I rifiuti alimentari (Codice CER 20.01.08) devono essere avviati a smaltimento giornalmente e destinati alle discariche previste nel Piano Regionale di gestione dei rifiuti.

ART. 11 *Area per la messa in riserva dei rifiuti garbage e dei rifiuti speciali non pericolosi*

1. Il Soggetto Gestore dovrà attrezzare un'area recintata ed identificata con idonea cartellonistica da individuarsi da parte del Soggetto Gestore in zona ritenuta idonea sentiti i Servizi Demanio, Vigilanza e Sicurezza e Tecnico dell'Autorità Portuale, per la messa in riserva dei rifiuti *garbage* e dei rifiuti speciali non pericolosi.

2. L'area per la messa in riserva dei rifiuti deve essere autorizzata secondo i dettami dell'art. 183, lett. aa) del D. L.vo 152/2006 e s.m.i., a cura del Soggetto Gestore.

ART. 12

Svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti garbage e dei rifiuti speciali non pericolosi

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti *garbage* e dei rifiuti speciali non pericolosi da navi attraccate nei porti di Gioia Tauro (RC) e Taureana di Palmi (RC) verrà effettuato in modo continuativo (sette giorni su sette) dalle ore 06:00 alle ore 22:00, garantendo la reperibilità nelle otto ore notturne (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).
2. La squadra sarà composta da n. 4 addetti, che si alterneranno in base alla pianificazione del Soggetto Gestore su due turni di otto ore (dalle 06:00 alle 14:00 e dalle 14:00 alle 22:00), dotati di due mezzi di trasporto con una capacità non inferiore a mc. 20; uno di tali mezzi dovrà essere adibito esclusivamente alla raccolta dei rifiuti conferiti da navi provenienti da paesi extra Unione Europea, allo scopo di evitare eventuali contaminazioni e miscele tra questi ultimi ed i rifiuti ritirati dalle navi provenienti da Paesi Comunitari, prima di avviarli alle operazioni di sterilizzazione.
3. Al termine delle operazioni di carico, l'operatore farà compilare la "Bolla di prestazione" al Comandante/Ufficiale o delegato della nave, specificando gli esatti metri cubi asportati.

ART. 13

Obblighi particolari del Soggetto Gestore

1. Il Soggetto Gestore è obbligato ad attivare apposite convenzioni con i vari Consorzi obbligatori di recupero (COREPLA, RILEGNO, COMIECO, CONOE, ecc.) al fine di assicurare la corretta destinazione dei rifiuti raccolti in maniera differenziata, ed ottenere risparmi di costo, legati al mancato costo dello smaltimento in discarica.

ART. 14

Sterilizzazione dei rifiuti alimentari

1. I rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui, sbarcati da unità navali, nazionali ed estere, provenienti da Paesi extra Unione Europea, devono essere smaltiti in impianti di incenerimento o in discarica, previa sterilizzazione da effettuarsi con le modalità prescritte dall'art. 3, comma 4, del Decreto Ministeriale 22/5/2001.

ART. 15

Impianto di sterilizzazione

1. Per la corretta gestione dei rifiuti di cui al precedente articolo, il Soggetto Gestore dovrà provvedere all'attivazione, in una zona da individuarsi unitamente all'Autorità Portuale, non necessariamente situata nella circoscrizione territoriale di quest'ultima, di un impianto di sterilizzazione, da autorizzarsi ai sensi degli artt. 208 e 209 del D. L.gs. 152/2006 e s.m.i.
2. Per la corretta gestione dei rifiuti di cui al precedente articolo, il Soggetto Gestore dovrà seguire le sottoelencate fasi operative:

- dopo il prelievo dei rifiuti contenuti in appositi sacchi di plastica dalle navi ed il loro trasferimento presso l'impianto di sterilizzazione, gli operatori scaricheranno i rifiuti in appositi contenitori che verranno a loro volta inseriti nell'impianto di autolavaggio;
- il responsabile dell'impianto provvederà a controllare il corretto svolgimento del ciclo di sterilizzazione, secondo le modalità indicate nel manuale d'uso e nelle prescrizioni autorizzative;
- alla fine del periodo di sterilizzazione egli accerterà l'avvenuta sterilizzazione sulla scorta del documento cartaceo elaborato dal computer di impianto;
- i rifiuti verranno caricati su un mezzo idoneo e trasportati al polo di smaltimento finale.

ART. 16

Vigilanza sulla attività di sterilizzazione

1. Ai sensi dell'art 4 del citato D.l. 22/5/2001, la vigilanza relativa alle attività di sbarco e raggruppamento dei rifiuti di cui all'art. 11 e delle attività di sterilizzazione, all'interno dell'area portuale, è esercitata dall'Ufficio di Sanità Marittima e dall'Ufficio Veterinario, presenti nel porto.

TITOLO IV

GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

ART. 17

Disciplina generale

1. I produttori di rifiuti pericolosi, secondo la definizione contenuta all'art. 2 del presente regolamento, e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani assimilati e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento, attraverso il Soggetto Gestore del servizio, in osservanza delle norme specifiche contenute nel Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., nonché nelle altre normative di settore.

ART. 18

Rifiuti pericolosi

1. Sulla base delle risultanze scaturenti dal Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, le prevalenti tipologie di rifiuti pericolosi prodotti dalle navi che scalano il porto di Gioia Tauro sono le seguenti:

- CER 15.01.10 Imballaggi contenenti residui di sostanza pericolose o contaminati da tali sostanze;
- CER 16.01.07 Filtri dell'olio
- CER 16.06.01 Batterie al piombo;
- CER 16.06.02 Batterie al nichel-cadmio;
- CER 16.06.03 Batterie contenenti mercurio;
- CER 18.01.03 Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni;
- CER 18.01.08 Medicinali citotossici e citostatici.

2. Il Soggetto Gestore dovrà essere autorizzato alla gestione dei rifiuti speciali pericolosi.

ART. 19

Gestione dei rifiuti speciali pericolosi

1. Il Soggetto Gestore, tenuto conto delle notifiche trasmesse e della pianificazione dell'attività, invia presso l'unità navale un mezzo attrezzato adibito alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti speciali pericolosi.
2. I rifiuti, se non correttamente confezionati dall'equipaggio della nave, dovranno essere messi in sicurezza all'interno di *big bags* o altri idonei contenitori a tenuta e caricati sul mezzo.
3. Una volta ritirato il rifiuto, esso dovrà essere trasportato all'impianto di smaltimento finale o di stoccaggio intermedio più vicino.
4. Al termine delle operazioni di carico, l'operatore farà compilare la "Bolla di prestazione" al Comandante/Ufficiale o delegato della nave, specificando gli esatti metri cubi asportati.

ART. 20

Obblighi particolari del Soggetto Gestore

1. Il Soggetto Gestore è obbligato ad attivare apposite convenzioni con i vari Consorzi obbligatori di recupero (COBAT, ecc.), al fine di assicurare la corretta destinazione dei rifiuti raccolti in maniera differenziata.

TITOLO V

GESTIONE DEI RIFIUTI OIL (OLI ESAUSTI ED EMULSIONI OLEOSE)

ART. 21

Rifiuti OIL

1. Sulla base delle risultanze scaturenti dal Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, le prevalenti tipologie di rifiuti *oil* prodotti dalle navi che scalano il porto di Gioia Tauro sono le seguenti:
 - CER 13.04.03 Altri oli di sentina della navigazione;
 - CER 13.05.06 Oli prodotti dalla separazione olio-acqua;
 - CER 13.05.07 Acque oleose prodotte dalla separazione olio-acqua;
 - CER 13.08.02 Altre emulsioni;
 - CER 15.02.02 Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose;
2. Il Soggetto Gestore dovrà essere autorizzato alla gestione dei rifiuti di cui al comma 1.

ART. 22

Gestione dei rifiuti oil

1. Per la gestione dei rifiuti *oil* il Soggetto Gestore dovrà svolgere il servizio tramite un autocarro con cisterna, per la raccolta dei rifiuti aspirati.

ART. 23

Modalità di gestione dei rifiuti oil dal bordo della nave

1. Qualora il Soggetto Gestore reputi necessario o opportuno effettuare la gestione dei rifiuti *oil* dal bordo della nave, il proprio personale dipendente prenderà in consegna la manichetta presente sulla nave che verrà agganciata al bocchettone della cisterna dell'autocarro.
2. Una volta riempita la cisterna, l'operatore riconsegnerà la manichetta all'equipaggio della nave e chiuderà il bocchettone della cisterna dell'autocarro, assicurandosi dell'avvenuta chiusura ermetica al fine di evitare eventuali fuoriuscite.

ART. 24

Modalità di gestione dei rifiuti oil da parte del Soggetto Gestore

1. Qualora il Soggetto Gestore reputi necessario o opportuno effettuare direttamente la gestione dei rifiuti *oil*, il proprio personale dipendente impiegherà una motopompa con manichetta, al fine di aspirare i rifiuti liquidi dalla nave.
2. L'operatore, una volta stesa la manichetta fino al punto di raccolta, dovrà collegarla con il bocchettone della cisterna dell'autocarro e successivamente avviare la motopompa medesima.
3. L'operatore addetto dovrà scrupolosamente controllare le operazioni di raccolta dei rifiuti liquidi e, una volta concluse, dovrà spegnere la motopompa e ritirare la manichetta nonché verificare che nella manichetta stessa non siano rimasti residui, che in caso di fuoriuscita potrebbero provocare contaminazioni del suolo e delle acque marine.
4. Al termine delle operazioni di carico, l'operatore farà compilare la "Bolla di prestazione" al Comandante/Ufficiale o delegato della nave, specificando gli esatti metri cubi asportati.

ART. 25

Obblighi particolari del Soggetto Gestore

1. Il Soggetto Gestore è obbligato a trasportare il rifiuto ritirato dalla nave all'impianto di smaltimento finale più vicino.
2. Il Soggetto gestore è altresì obbligato ad attivare apposite convenzioni con il COOU (Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati), al fine di assicurare la corretta destinazione degli oli e delle emulsioni oleose raccolte.

TITOLO VI

GESTIONE DEI RIFIUTI SEWAGE (FANGHI)

ART. 26

Rifiuti SEWAGE

1. Sulla base delle risultanze scaturenti dal Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, la prevalente tipologia di rifiuti *sewage* prodotta dalle navi che scalano i porti di Gioia Tauro (RC) e Taureana di Palmi (RC) è la seguente:
 - CER 20.03.04 Fanghi delle fosse settiche.

ART. 27
Gestione dei rifiuti sewage

1. Per la gestione dei rifiuti *sewage* il Soggetto Gestore dovrà svolgere il servizio tramite un autocarro con cisterna, per la raccolta dei rifiuti aspirati.

ART. 28
Modalità di gestione dei rifiuti sewage dal bordo della nave

1. Qualora il Soggetto Gestore reputi necessario o opportuno effettuare la gestione dei rifiuti *sewage* dal bordo della nave, il proprio personale dipendente prenderà in consegna la manichetta presente sulla nave che verrà agganciata al bocchettone della cisterna dell'autocarro.
2. Una volta riempita la cisterna, l'operatore riconsegnerà la manichetta all'equipaggio della nave e chiuderà il bocchettone della cisterna dell'autocarro, assicurandosi dell'avvenuta chiusura ermetica al fine di evitare eventuali fuoriuscite.

ART. 29
Modalità di gestione dei rifiuti sewage da parte del Soggetto Gestore

1. Qualora il Soggetto Gestore reputi necessario o opportuno effettuare direttamente la gestione dei rifiuti *sewage*, il proprio personale dipendente impiegherà una motopompa con manichetta, al fine di aspirare i rifiuti liquidi dalla nave.
2. L'operatore, una volta stesa la manichetta fino al punto di raccolta, dovrà collegarla con il bocchettone della cisterna dell'autocarro e successivamente avviare la motopompa medesima.
3. L'operatore addetto dovrà scrupolosamente controllare le operazioni di raccolta dei rifiuti liquidi e, una volta concluse, dovrà spegnere la motopompa e ritirare la manichetta nonché verificare che nella manichetta stessa non siano rimasti residui, che in caso di fuoriuscita potrebbero provocare contaminazioni del suolo e delle acque marine.
4. Al termine delle operazioni di carico, l'operatore farà compilare la "Bolla di prestazione" al Comandante/Ufficiale o delegato della nave, specificando gli esatti metri cubi asportati.

ART. 30
Obblighi particolari del Soggetto Gestore

1. Il Soggetto Gestore è obbligato a trasportare il rifiuto ritirato dalla nave all'impianto di depurazione più vicino.

TITOLO VII
GESTIONE DEI RESIDUI DEL CARICO E DEI RIFIUTI "NON ORDINARI"

ART. 31
Disciplina generale

1. Qualora le navi che scalano i porti di Gioia Tauro (RC) e Taureana di Palmi (RC) abbiano prodotto residui del carico e rifiuti che non rientrano nelle categorie di cui ai precedenti Titoli (rifiuti

“non ordinari”), il Comandante della nave interessata e/o la Società concessionaria del terminal contenitori ne dà immediata comunicazione, oltre che alla Capitaneria di Porto nei modi di legge, anche all’Autorità Portuale ed al Soggetto Gestore.

2. il Soggetto Gestore provvederà nell’immediatezza:

- a definire le modalità di deposito temporaneo in attesa di caratterizzazione del rifiuto;
- ad individuare le caratteristiche del rifiuto, effettuando le eventuali analisi per stabilirne la tipologia (codice CER);
- a definire le modalità di manipolazione e smaltimento,
- ad eseguire le debite registrazioni.

ART. 32

Colaggi da contenitori danneggiati

1. Qualora la Società concessionaria del terminal contenitori evidenziasse delle perdite dai contenitori durante la fasi di carico/scarico, essa è tenuta ad ubicare gli stessi nelle apposite vasche di colaggio, presenti all’interno del terminal.

TITOLO VIII

GESTIONE DEI RIFIUTI DEL NAVIGLIO DA PESCA E DA DIPORTO

ART. 33

Rifiuti garbage e rifiuti speciali non pericolosi

1. Per la gestione dei rifiuti *garbage* e dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal naviglio da pesca e da diporto, il Soggetto Gestore dovrà predisporre, all’interno della Darsena di servizio dei porti di Gioia Tauro (RC) e Taureana di Palmi (RC), un’isola ecologica per ciascuno dei porti, composta da n. 1 cassonetto per la raccolta dei rifiuti *garbage*, e da n. 3 cassonetti per la raccolta dei rifiuti speciali non pericolosi (carta, cartone, metalli, plastica, vetro, ecc.), che possono essere avviati ad operazioni di recupero successivo.

2. Ogni quindici giorni, indicativamente il primo ed il sedicesimo giorno di ciascun mese, il Soggetto Gestore provvederà allo svolgimento del servizio di gestione (svuotamento, trasporto, lavaggio dei cassonetti, ecc.), a fronte del pagamento di una tariffa *a forfait*, di cui al successivo art. 49.

ART. 34

Rifiuti speciali pericolosi

1. Sulla base delle risultanze scaturenti dal Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, le prevalenti tipologie di rifiuti pericolosi prodotta dal naviglio da pesca e da diporto sono le seguenti:

- CER 13.02.08 Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione;
- CER 16.01.07 Filtri dell’olio;
- CER 16.06.01 batterie al piombo.

ART. 35

Modalità di gestione dei rifiuti pericolosi

1. Per la gestione dei rifiuti pericolosi provenienti dal naviglio da pesca e da diporto, il Soggetto Gestore dovrà predisporre, all'interno della Darsena di servizio dei porti di Gioia Tauro (RC) e Taureana di Palmi (RC), un'area centralizzata per il conferimento, da parte degli utenti, degli oli esausti, dei filtri dell'olio e delle batterie al piombo.
2. In tale area verranno predisposti n. 3 contenitori impiegati per lo stoccaggio degli oli esausti, dei filtri dell'olio e delle batterie al piombo, che devono essere dotati di adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità delle sostanze e dei materiali contenuti.
3. I contenitori per la raccolta degli oli esausti e dei filtri dell'olio dovranno essere provvisti, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 16/5/96, n. 392, delle seguenti caratteristiche:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
 - apposita etichettatura che ne identifichi il contenuto.
4. Inoltre, qualora i contenitori siano di capacità superiore ai 500 litri, dovranno possedere caratteristiche tali da soddisfare quanto presente all'Allegato C del succitato D.M. 392/96.

ART. 36

Caratteristiche dell'area centralizzata

1. L'area dove verrà ubicata l'isola ecologica di cui al precedente articolo dovrà rispettare i seguenti requisiti tecnici:
 - dovrà essere delimitata da una recinzione;
 - dovrà essere pavimentata e drenata;
 - dovrà essere prevista una copertura.

ART. 37

Organizzazione e gestione dell'area centralizzata

1. L'organizzazione e la gestione dell'isola ecologica saranno poste a carico del Soggetto Gestore, che provvederà alla custodia dell'area, all'apertura del centro di raccolta per un minimo di sei ore settimanali, i cui orari dovranno essere concordati preventivamente con gli utenti e comunicati all'Autorità Portuale ed alla Capitaneria di Porto, alla pulizia ed alla manutenzione dei contenitori ed al conferimento ad un'Impresa mandataria dei Consorzi obbligatori (COBAT e COOU), nonché all'espletamento di tutte le connesse incombenze di legge.

TITOLO IX

CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI IN AMBITO PORTUALE (SOGGETTO GESTORE)

ART. 38

Soggetto concessionario del servizio

1. Il soggetto concessionario del servizio è l'Impresa che si è aggiudicata la gara pubblica esperita dall'Autorità Portuale ai sensi dell'art. 6, comma 10 della L. 84/94 e s.m.i., per l'affidamento dell'attività di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi che scalano i porti di Gioia Tauro (RC) e Taureana di Palmi (RC) e dei residui del carico.
2. Tale Impresa svolgerà l'attività di cui al precedente comma in forza di apposito atto di concessione di servizi, da stipularsi con l'Autorità Portuale nelle forme di legge, una volta intervenuta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto ed effettuati gli accertamenti previsti.

ART. 39

Obblighi del concessionario

1. Nello svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi che scalano i porti di Gioia Tauro (RC) e Taureana di Palmi (RC) e dei residui del carico il concessionario è obbligato:
 - a. a garantire la raccolta dei rifiuti su tutte le navi che scalano i suddetti porti, fatto salvo il regime di deroga previsto dall'art. 7, comma 2, del D. L.gs. 182/03 e dalla pertinente Ordinanza n. 10/2004 del 12/5/2004 della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro e successive modificazioni;
 - b. a mantenere ed a ripulire periodicamente i cassonetti, i contenitori, e le relative piazzole di appoggio dai materiali e loro residui o frammenti, eventualmente fuoriusciti durante le operazioni di conferimento dei rifiuti;
 - c. a corrispondere all'Autorità Portuale il canone stabilito nell'atto di concessione, alle scadenze ivi indicate;
 - d. a fornire all'Autorità Portuale tutte le informazioni relative allo svolgimento dell'attività concessa, ai fini del successivo inoltro alla Regione ed alla Provincia, secondo quanto previsto dal D. L.gs. 152/2006 e s.m.i.;
 - e. ad inoltrare annualmente all'Autorità Portuale un resoconto dettagliato sui quantitativi dei materiali da loro raccolti ed inviati al recupero/riciclaggio; tali quantitativi dovranno essere suddivisi per tipologia, con l'indicazione del tipo di riutilizzazione finale;
 - f. a svolgere il servizio concesso con la scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, nonché di tutte quelle concernenti la materia dei rifiuti.

TITOLO X REGIME TARIFFARIO

ART. 40

Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nella circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità Portuale della somma dovuta a titolo di corrispettivo per l'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi che scalano i porti di competenza dell'Autorità portuale di Gioia Tauro e dei residui del carico, sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 8 e nell'allegato IV al Decreto Legislativo 24/6/2003 n. 182 nonché alla Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, in corso di recepimento, con le modalità ed i criteri delle norme seguenti.

ART. 41

Presupposto del corrispettivo

1. Il corrispettivo è dovuto per il conferimento dei rifiuti prodotti a bordo e dei residui del carico, così come definiti all'art. 2 del presente regolamento.

2. Il corrispettivo è dovuto anche in caso di mancato conferimento dei rifiuti in virtù del regime derogatorio previsto dall'art.7, comma 2, del D. L.gs. 182/2003 e dall'Ordinanza n. 10/2004 del 12/5/2004 della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro e successive modificazioni, nella misura corrispondente alla "quota fissa", di cui al successivo art. 47.

ART. 42

Esclusioni

1. Non sono soggetti al pagamento del corrispettivo le navi militari da guerra ed ausiliarie e le altre navi possedute dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali.

ART. 43

Soggetti passivi

1. Il corrispettivo è dovuto da tutte le navi, compreso il naviglio da pesca e da diporto, che fanno scalo o che operano nei porti di competenza di Gioia Tauro (RC) e Taureana di Palmi (RC).

ART. 44

Tariffazione

1. Le tariffe poste a carico delle navi che fanno scalo nei porti di competenza dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, ai sensi dell'art. 8, comma 1 e dell'Allegato IV al D. L.gs. 182/03, sono riportate nelle tabelle di cui ***all'allegato 1***

2. Ai fini di una corretta applicazione delle sopraindicate tariffe si specifica che:

➤ la tariffa riportata in colonna 1 della tabella costituisce la quota fissa della tariffa medesima, indipendente dall'effettiva erogazione del servizio, commisurata in modo da coprire i costi di investimento del Soggetto Gestore, nonché quelli relativi al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti;

➤ la tariffa riportata in colonna 2 della tabella costituisce la quota correlata al quantitativo ed al tipo dei rifiuti effettivamente conferiti dalla navi che fanno scalo nei porti di competenza dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, **ed è dovuta per ogni metro cubo o frazione di metro cubo eccedente il primo, nel caso di conferimento di rifiuti *garbage*, e per ogni metro cubo o frazione di metro cubo compreso il primo, per le altre tipologie di rifiuto;**

➤ la tariffa riportata in colonna 3 della tabella costituisce la quota fissa comunque dovuta dalla navi che scalano i porti di competenza dell'Autorità portuale di Gioia Tauro e non conferiscono alcun tipo di rifiuto, essendo ammesse al regime di deroga di cui all'art. 7, comma 2, del D. L.gs. 182/03 ed all'Ordinanza n. 10/2004 del 12/5/2004 della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro e successive modificazioni.

3. Le navi che scalano o che operano nei porti di competenza dell'Autorità portuale di Gioia Tauro ed ivi conferiscono i rifiuti di bordo sono tenute a corrispondere una tariffa complessiva costituita dalla somma delle tariffe riportate nelle colonne 1 e 2.

4. Le navi ammesse al regime di deroga di cui all'art. 7, comma 2, del D. L.gs. 182/03 ed all'Ordinanza n. 10/2004 del 12/5/2004 della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro e successive modificazioni sono tenute a corrispondere soltanto la tariffa riportata in colonna 3.

ART. 45
Maggiorazioni

1. Le tariffe applicabili alle navi che conferiscono rifiuti provenienti da Paesi extra Unione Europea, e quindi obbligatoriamente soggetti al processo di sterilizzazione ai sensi del D.M. 22/5/2001, sono aumentate del 25%.

2. La quota fissa delle tariffe per i rifiuti conferiti nella fascia oraria che va dalle 22:00 alle 06:00 è aumentata del 30%.

ART. 46
Tariffa a forfait

1. Le unità da pesca e da diporto che conferiscono i rifiuti nell'area centralizzata di cui al precedente art. 35 sono tenuti a corrispondere una tariffa a forfait di € 50.

TITOLO XI
FLUSSI INFORMATIVI

ART. 47
Segnalazione di malfunzionamenti o disservizi

1. Fermi restando gli obblighi dell'Autorità Portuale di informazione preventiva al Comandante della nave, al Soggetto Gestore ed agli utenti del porto, previsti dall'art. 14, comma primo e dall'Allegato II al D.L.gs. 182/03, in ordine agli obblighi previsti dal predetto Decreto e dal presente Regolamento, tutti i soggetti che operano a vario titolo nell'attività di gestione del servizio sono tenuti a segnalare all'Autorità Portuale eventuali inadeguatezze, inefficienze o anomalie di tipo strutturale o organizzativo.

2. La segnalazione avrà ad oggetto il luogo ed il motivo della criticità riscontrata ed eventuali danni causati.

3. L'Autorità portuale, tramite il Responsabile per l'attuazione del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, registrerà le segnalazioni e, previa analisi ed approfondimento, determinerà le modalità di trattazione della criticità verificatasi e l'azione necessaria alla sua risoluzione.

4. Tali modalità operative verranno comunicate agli utenti interessati tramite i canali ritenuti più idonei per assicurare che detti utenti siano costantemente informati in merito alle modifiche apportate all'operatività del servizio.

ART. 48

Forum permanente sulla gestione ambientale

1. L'Autorità Portuale promuove l'istituzione di un forum permanente al fine di consentire la più ampia partecipazione degli utenti del porto alle tematiche connesse con il servizio di raccolta dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che fanno scalo nei porto di competenza dell'Autorità portuale di Gioia Tauro.
2. I soggetti che parteciperanno a tale forum sono il concessionario del servizio (Soggetto Gestore), gli agenti marittimi operanti nel porto, le Società concessionarie di terminal, eventuali altri soggetti concessionari di servizi di interesse generale, nonché altre figure di volta in volta individuate dall'Autorità Portuale, comunque pertinenti con la materia.
3. Il forum si terrà con cadenza di norma bimestrale, a seguito di apposita convocazione da parte dell'Autorità Portuale, e inizierà la propria attività dopo l'attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi.
4. Le riunioni del forum riguarderanno in via principale i seguenti argomenti:
 - disservizi ed inadeguatezze rilevate nell'espletamento del servizio;
 - esigenze operative avanzate dagli utenti;
 - applicazione delle tariffe;
 - necessità di apportare modifiche alle aree utilizzate o ai mezzi impiegati.

TITOLO XII

REGIME SANZIONATORIO E NORMA FINALE

ART. 49

Sanzioni

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato ovvero costituisca un più grave illecito amministrativo, al Soggetto Gestore che non adempie agli obblighi di comunicazione annuale e di tenuta dei registri di cui all'art. 190 del D. L.gs. 152/2006 e s.m.i. si applicano le sanzioni previste dall'articolo 258, comma 1 e 2, del predetto Decreto.
2. Il Comandante della nave, diversa da un peschereccio o da un'unità da diporto, che non conferisce i rifiuti prodotti ed i residui del carico approdando nei porti di Gioia Tauro (RC) e Taureana di Palmi (RC) in violazione degli artt. 7, comma 1 e 10, comma 1 del D. L.gs 182/03, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro tremila ad Euro trentamila, nelle forme e con le modalità previste dalla L. 689/81 e s.m.i..
3. Il Comandante di un peschereccio o di un'unità da diporto che non conferisce i rifiuti prodotti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro centotré ad Euro cinquecento, nelle forme e con le modalità previste dalla L. 689/81 e s.m.i..
4. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dagli Organi di Polizia aventi titolo, in forza di disposizioni legislative o regolamentari in materia.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è tenuto in ogni caso al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio del

recupero ed allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

ART. 50
Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato e previsto nel presente regolamento, devono considerarsi applicabili le norme di rango primario, regolamentari, nonché le pertinenti ordinanze dell'Autorità Portuale e dell'Amministrazione marittima competente, relative alla materia oggetto del presente regolamento.

Allegati:

Allegato 1 – Tariffario

Allegato 1: TARIFFARIO

Tariffario per navi

		GARBAGE			OIL			SEWAGE			RIFIUTI PERICOLOSI		
		Quota fissa 1 m ³	Eccedenza oltre 1 m ³	Deroga	Quota fissa servizio	Smaltimento m ³	Deroga	Quota fissa servizio	Smaltimento m ³	Deroga	Quota fissa servizio	Smaltimento m ³	Deroga
	Mercantili 0-3000 t	€ 80,00	€ 50,00	€ 75,00	€ 150,00	€ 90,00	€ 20,00	€ 150,00	€ 70,00	€ 10,00	€ 200,00	€ 500,00	€ 10,00
Fino a 020 pass. completo equipaggio	Mercantili da 3000 a 6000 t	€ 90,00	€ 50,00	€ 85,00	€ 200,00	€ 90,00	€ 30,00	€ 200,00	€ 70,00	€ 10,00	€ 250,00	€ 900,00	€ 10,00
Oltre 020 pass. completo equipaggio	Mercantili oltre 6000 t	€ 110,00	€ 50,00	€ 90,00	€ 250,00	€ 90,00	€ 40,00	€ 250,00	€ 70,00	€ 10,00	€ 300,00	€ 900,00	€ 10,00

Di seguito si riportano casi particolari:

- Il conferimento dei rifiuti fuori da detti orari: maggiorazione della quota fissa del 30%.
- Il conferimento dei rifiuti i giorni festivi: maggiorazione della quota fissa del 50%.
- Il conferimento di rifiuti alimentari provenienti da paesi Extra U.E., da avviare a sterilizzazione: la tariffa a m³ della sezione "Garbage" avrà una maggiorazione del 25%.
- Il conferimento dei Rifiuti differenziati: la tariffa a m³ della sezione "Garbage" avrà una riduzione del 25%.
- Il conferimento dei rifiuti delle imbarcazioni esonerate: riduzione della quota fissa del 30%.

Servizi e noleggio

Sono di seguito elencati i servizi, noleggi ed interventi del Soggetto Gestore aggiuntivi che saranno effettuati su richiesta della nave.

- Fornitura sacchi (capacità 100 litri) 40,00 €
- Noleggio e posizionamento n. 2 cassonetti stradali (1.100 litri) 5,00 €/giorno
- Noleggio cassone scarrabile (28 mc) 70,00 €/giorno
- Noleggio cisterna scarrabile (9 mc) 70,00 €/giorno
- Interventi di pulizia con autobotte 85,00 €/ora

- Interventi di pulizia con trattore e cisterna (29 mc) 100,00 €/ora
- Trattamento acque di zavorra con impianto mobile 0,20 €/mc

Tariffario per unità da pesca e diporto nautico

La tariffa fissa annuale si applica qualora le unità facciano nel corso di un anno un numero di scali nel porto tali che il totale della tariffa fissa giornaliera superi l'importo di quella annuale, dovrà essere corrisposta la tariffa fissa annuale in quanto più conveniente.

Tipologia imbarcazione	Dimensione	Tariffa fissa
Unità da pesca	Unità fino a 14 tsl	3 €/giorno
	Unità da 14,1 a 25 tsl	5 €/giorno
	Unità oltre 25 tsl	10 €/giorno
	Unità fino a 2 tsl	90 €/anno
	Unità da 2,1 a 7 tsl	150 €/anno
	Unità da 7,1 a 14 tsl	230 €/anno
	Unità da 14,1 a 18 tsl	280 €/anno
	Unità da 18,1 a 25 tsl	340 €/anno
	Unità oltre 25 tsl	400 €/anno
Unità da porto	Unità fino a 10 m	3 €/giorno
	Unità da 10,1 a 24 m	5 €/giorno
	Unità oltre 24 m	10 €/giorno
	Unità fino a 6 m	30 €/anno
	Unità da 6,1 a 10 m	40 €/anno
	Unità da 10,1 a 12 m	70 €/anno
	Unità da 12,1 a 14 m	110 €/anno
	Unità da 14,1 a 16 m	150 €/anno
	Unità da 16,1 a 18 m	180 €/anno
	Unità oltre 18 m	450 €/anno
Diritto di chiamata (con preavviso non inferiore a 24 ore)		€ 50
Tariffa rifiuti raccolti a bordo indifferenziati e differenziati		€ 10 per 100 kg
Tariffa rifiuti pericolosi raccolti a bordo		€ 80 per metro cubo/150 kg

Tipologia imbarcazione	Dimensione	Tariffa fissa
Tariffa rifiuti acque di sentina e acque nere		€ 200 per metro cubo
Maggiorazione del servizio al di fuori dell'orario previsto		50%
Maggiorazione del servizio nei giorni festivi		100%
Maggiorazione del servizio preavviso inferiore alle 24 ore		20%
Apertura isola ecologica a chiamata		€ 25

Tariffa variabile

Tipologia servizio	Tariffa variabile
Diritto di chiamata (con preavviso non inferiore a 24 ore)	€ 50
Tariffa rifiuti raccolti a bordo indifferenziati e differenziati	€ 10 per 100 kg
Tariffa rifiuti pericolosi raccolti a bordo	€ 80 per metro cubo/150 kg
Tariffa rifiuti acque di sentina e acque nere	€ 200 per metro cubo
Maggiorazione del servizio al di fuori dell'orario previsto	50%
Maggiorazione del servizio nei giorni festivi	100%
Maggiorazione del servizio preavviso inferiore alle 24 ore	20%
Apertura isola ecologica a chiamata	€ 25

ALLEGATO 2: Informazioni da notificare prima dell'arrivo nel Porto (art. 6 D.Lgs. 182/2003)

1. DETTAGLI NAVE

1.1 Nome della nave	1.5 Proprietario o armatore
1.2 Numero IMO	1.6 Stato di Bandiera
1.3 Indicativo radio della nave	
1.4 Tipo di nave <input type="checkbox"/> Petroliera <input type="checkbox"/> Chimichiera <input type="checkbox"/> Porta rinfuse <input type="checkbox"/> Porta container <input type="checkbox"/> Navi passeggeri <input type="checkbox"/> Ro/Ro <input type="checkbox"/> Altre navi cargo <input type="checkbox"/> Altro (specificare).....	

2. DETTAGLI DEL PORTO E DEL VIAGGIO

2.1 Data e ora presenta di arrivo (ETA):	2.5 Ultimo porto di scalo dove sono stati conferiti i rifiuti:
2.2 Data e ora presunta di partenza (ETD):	2.6 Data ultimo conferimento:
2.3 Ultimo porto di scalo e Stato:	2.7 Nome del Comandante che notifica questo documento:
2.4 Porto successivo e Stato (se conosciuto):	

3. Intende conferire (contrassegnare la casella appropriata) dei vostri rifiuti in impianti portuali di raccolta?

TUTTI/ALL ALCUNI/SOME NULLA/NOTHING

(Indicare il nome del gestore dell'impianto di raccolta, se conosciuto): _____

4. TIPO E QUANTITATIVO DI RIFIUTI DA CONFERIRE

Tipo e quantitativo di rifiuti e di residui da conferire e/o trattenuti a bordo e percentuale della capacità di stoccaggio massima:

Nel caso in cui intendiate conferire tutti i rifiuti, compilate la seconda colonna come occorre. Se intendete conferire solo alcuni rifiuti o nessun rifiuto, completate tutte le colonne.

Tipo / Kind	Rifiuti da conferire m3 / Waste to be offloaded m3	Capacità di stoccaggio massima dedicata m3 Maximum vessel's dedicated storing capacity in m3	Quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo in m3 / Quantity of waste kept on board in m3	Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti / Port of discharge of the remaining garbages	Quantitativo di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica ed il successivo scalo in m3 / Quantity of waste produced between this note and the next port of call m3
MARPOL Allegato I - OIL					
Acque di sentina					
Residui oleosi (fanghi)					
Acque oleose di lavaggio di cisterne					
Acque sporche zavorra					
Altro (specificare)					
Residui del carico (2)					
MARPOL Allegato II - SOSTANZE LIQUIDE NOCIVE - (m3)/nome					
Sostanze categoria X					
Sostanze categoria Y					
Sostanze categoria Z					
Altre sostanze					
Residui del carico (2)					
MARPOL Allegato IV - ACQUE DI SCARICO					
Acque di scarico (2)					
MARPOL Allegato V - RIFIUTI					
Rifiuti alimentari					
Plastica					
Rifiuti associati al carico (2) (accessori di trattenuta e copertura carico, imballo, ecc...)					
Prodotti di carta macinata, stracci, vetri, metalli, bottiglie, stoviglie, ecc...					
Ceneri d'inceherimento					
Altri rifiuti (specificare)					
Residui del carico (2)					
MARPOL Allegato VI - INQUINAMENTO DELL'ARIA					
Sostanza distruttive dell'ozono e apparecchiature contenenti tali sostanze					
Residui di pulizia di gas di scarico					

(1) - Le acque di scarico possono essere scaricate in mare conformemente alle regole 11 Allegato IV MARPOL 73/78. Le caselle corrispondenti non devono essere contrassegnate se si intende effettuare uno scarico autorizzato. (2) - Può trattarsi di stime.

Note:

- Tali informazioni possono essere usate per i controlli degli Stati di approdo e per altri scopi connessi con le ispezioni.
- La presente notifica deve essere trasmessa all'Autorità Marittima del porto di approdo.
- Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo nel caso in cui la nave sia esentata a norma dell'art. 9 della Dir. 2002/59/CE.

Confermo:

che le operazioni riportate nella presente notifica sono accurate e corrette e che a bordo vi è una capacità dedicata sufficiente per stoccare tutti i rifiuti prodotti tra il momento della notifica ed il successivo porto in cui saranno conferiti i rifiuti.

Data: _____ Ora: _____ Firma del Comandante della nave: _____